



COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell'Ogliastra

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<p>N. 67 DEL 16/07/2014</p>	<p>OGGETTO: ISTITUZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO</p>
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **sedici** del mese di **luglio** alle ore **09:30**, nella sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
<i>FERRELI DAVIDE</i>	SINDACO		X
<i>FERRAI GABRIELLA</i>	VICESINDACO	X	
<i>USAI FULVIO</i>	ASSESSORE	X	
<i>ACAMPORA SALVATORE SERAFINO</i>	ASSESSORE	X	
Totale		3	1

Assume la presidenza **Gabriella Ferrai** in qualità di Vicesindaco.

Partecipa **Dott.ssa Maria Antonietta Basolu** nella sua qualità di Segretario Comunale .

Il Presidente, constatata la legalità della seduta, invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 36 del 23/02/2011 con la quale è stata approvata l'integrazione al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al fine di adeguarlo alle novità introdotte dal D.Lgs. del 27.10.2009 n.150 (Riforma Brunetta).

VISTI, in particolare, l'articolo 6 della suddetta integrazione e il successivo punto 6.1. nei quali si attribuisce all'Organismo indipendente di valutazione (di seguito OIV) la funzione di misurazione e valutazione della performance e si definiscono le attività di competenza.

RILEVATO che la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche - istituita dall'art. 13 del citato D. Lgs. 150/2009 – si è più volte espressa nel merito della "facoltà", per i comuni, di costituire l'OIV in luogo del nucleo di valutazione, come risulta dalle deliberazioni n. 121 del 09/12/2010 e n. 12 del 27/02/2013, in cui viene espressamente precisato che: *"Ai sensi della delibera n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D. Lgs n. 150/2009 indicate nel citato art. 16"*.

DATO ATTO che, tenuto conto del carattere non obbligatorio dell'OIV e della rigidità della disciplina prevista per la sua costituzione, si ritiene opportuno riconsiderare la scelta effettuata in passato ripristinando il nucleo di valutazione, composto da due membri e cioè dal Segretario dell'ente in qualità di presidente e da un membro esterno.

RITENUTO, pertanto, dover adottare apposito regolamento che ne disciplini il funzionamento ad integrazione di quanto disposto dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione.

Con voti unanimi, espressi in forma palese.

DELIBERA

DI ABROGARE l'articolo 6 (Soggetti) e il successivo punto 6.1.(Organismo indipendente di valutazione della performance) contenuti nell'integrazione al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di misurazione e valutazione delle performance, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 23/02/2011.

DI APPROVARE, in luogo dell'organismo interno di valutazione, l'istituzione del nucleo di valutazione quale organo di controllo interno il cui funzionamento viene disciplinato secondo quanto previsto nell'allegato regolamento composto di numero nove articoli, Allegato A), il quale abroga ogni altra norma contraria o incompatibile con le disposizioni in esso inserite.

DI DARE ATTO che agli oneri derivanti dalla costituzione e funzionamento di tale organismo si provvederà nei limiti delle risorse attualmente destinate all'OIV.

DI INFORMARE dell'adozione della presente deliberazione i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del C.C.N.L. 1 aprile 1999.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Segretario comunale dott.ssa Maria Antonietta Basolu e ai Responsabili di area.

DI DICHIARARE, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE
	Data, 08/07/2014 L RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONC F.to Sandra Demurtas

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE
	Data, 08/07/2014 IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI F.to Sandra Demurtas

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Gabriella Ferrai

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/07/2014:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al 02/08/2014, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Lanusei, 18/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu



COMUNE DI LANUSEI

(PROVINCIA DELL'OGLIASTRA)

**REGOLAMENTO PER LA
COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 16/07/2014

Indice

Articolo 1	
SERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE	3
Articolo 2.....	3
ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	
Articolo 3.....	3
COMPOSIZIONE E ARTICOLAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	
Articolo 4.....	4
FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	
Articolo 5.....	4
DATI DEL CONTROLLO DI GESTIONE	
Articolo 6.....	5
ATTIVITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	
Articolo 7.....	6
VALUTAZIONE PESATURA DELLE POSIZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI	
Articolo 8.....	6
VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI	
Articolo 9.....	6
NORME DI RINVIO	

Articolo 1

SERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del nucleo di valutazione, il quale costituisce un'unità operativa indipendente dall'assetto direzionale dell'ente.
2. L'attività del nucleo di valutazione è finalizzata a:
 - assistere l'ente nell'applicazione di una metodologia che, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta), consenta di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati;
 - dotare l'ente di un sistema di valutazione dei risultati e di pesatura delle posizioni organizzative;
 - effettuare l'attività di monitoraggio e valutazione della performance e dei risultati raggiunti, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, a seguito delle attività ed iniziative finanziate attraverso le risorse destinate all'incentivazione del personale e della dirigenza;
 - effettuare la valutazione dei dirigenti - responsabili finalizzata all'attribuzione dell'indennità di risultato e a fornire al sindaco elementi di supporto per l'assegnazione o la revoca degli incarichi. Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e le capacità dirigenziali.
 - effettuare la valutazione e la graduazione della posizione di responsabilità di servizio attraverso apposita metodologia;
 - fornire la metodologia permanente di valutazione ai sensi dell'art. 6 CCNL 31.3.1999 per la valutazione del personale non titolare di posizione organizzativa utile ai fini della produttività, garantendo il supporto ai responsabili nel processo di valutazione.

Articolo 2

ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il nucleo di valutazione, costituito ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000, svolge le proprie funzioni nel rispetto del D.Lgs. n. 150/2009.
2. Il nucleo, all'atto del suo insediamento, stabilisce autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.

Articolo 3

COMPOSIZIONE E ARTICOLAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione è così composto:
 - il Segretario dell'Ente;

-
- n. 1 esperto in gestione del personale e in tecniche di organizzazione e amministrazione.
2. Il Presidente è il segretario dell'ente.
 3. L'ente, con decreto sindacale, costituisce il proprio nucleo di valutazione.
 4. I componenti del nucleo di valutazione rimangono in carica 3 anni. Il Nucleo rimane comunque in carica fino all'eventuale nomina di nuovi componenti, ovvero fino all'eventuale adozione dell'eventuale provvedimento di conferma.

Articolo 4

FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Allo scopo di dare attuazione alle finalità previste dall'articolo 1, il Nucleo di valutazione:
 - a. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
 - b. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - c. comunica tempestivamente le criticità riscontrate dai competenti organi interni di governo e dell'amministrazione, nonché ai competenti organi esterni;
 - d. valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - e. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo le disposizioni di legge, dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nonché del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - f. propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei responsabili dei servizi e l'attribuzione ad essi della retribuzione di risultato.

Articolo 5

DATI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il nucleo si avvale per lo svolgimento delle valutazioni dei dati forniti dal controllo di gestione di cui all'art. 196 del D.lgs 267/2000.
2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente e si esplica secondo le modalità di cui agli artt. 197 e 198 del D.lgs 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità nell'ente.

Articolo 6

ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il nucleo di valutazione procede allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 osservando una modalità operativa suddivisa in varie fasi:

- presentazione del sistema di valutazione agli amministratori e ai dipendenti degli enti

Nella fase di prima applicazione della metodologia verrà organizzato un incontro collettivo e esplicativo sulle norme applicative del Sistema di Valutazione, proposto dal Nucleo e, successivamente, approvato con atto deliberativo dell'organo politico.

- graduazione della pesatura delle posizioni organizzative:

Il Nucleo di Valutazione effettua la valutazione della posizione dei responsabili di servizio attraverso apposita metodologia.

- validazione degli obiettivi dell'Ente e del Piano dettagliato degli Obiettivi di performance:

In appositi incontri con l'amministrazione e responsabili dell'ente, verranno verificati e validati i documenti definiti da ciascun Responsabile in cui vengono esplicitati:

- ✓ gli obiettivi operativi;
- ✓ gli indicatori per monitorare lo stato di avanzamento delle singole attività;
- ✓ i tempi e le fasi previste per raggiungere ciascun obiettivo.

- monitoraggio e valutazione della performance e dei risultati raggiunti

Il nucleo di valutazione effettua, previo eventuale confronto ed esame congiunto con i responsabili dei servizi interessati delle relazioni periodiche presentate dagli stessi, la valutazione dei risultati. In riferimento ad ogni struttura di vertice dell'ente, il nucleo di Valutazione può identificare, annualmente, alcune aree di analisi considerate particolarmente critiche su cui approfondire l'esame e la valutazione. Annualmente, il nucleo di valutazione può formulare le opportune richieste alle varie aree per l'adeguamento e l'individuazione degli indicatori che, a seconda dell'attività o del servizio posto sotto osservazione, possano risultare più utili alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia o dell'impatto sui bisogni;

Il processo valutativo prevede due step:

- ✓ verifica intermedia;
- ✓ valutazione finale

- validazione della Relazione sulla performance

-
2. Ai componenti del nucleo di valutazione dovranno essere garantiti da parte degli uffici comunali i necessari supporti per l'espletamento delle funzioni; essi hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere oralmente o per iscritto informazioni agli uffici.

Articolo 7

VALUTAZIONE PESATURA DELLE POSIZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. La valutazione della pesatura della posizione di responsabilità di servizio è effettuata attraverso apposita metodologia, proposta dal Nucleo di Valutazione e approvata con atto deliberativo dell'organo politico.
2. La valutazione sarà, successivamente, effettuata, su richiesta dell'Ente, ogni qualvolta interverranno modifiche organizzative della struttura tali da prefigurare variazioni dei diversi ruoli organizzativi.

Articolo 8

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Il Nucleo di Valutazione propone all'Organo politico la metodologia, da approvare con apposito atto deliberativo, con la quale valuta il risultato dell'attività dei responsabili dei servizi.
2. La valutazione formulata dal nucleo è comunicata dal presidente del nucleo di valutazione al sindaco e a ogni responsabile di servizio.

Articolo 9

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia al sistema di valutazione delle performance in vigore nell'ente nonché alle vigenti norme di legge, statutarie e regolamentari.